



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante *Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*.

Repertorio atti n. 9 /CSR del 25 gennaio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 25 gennaio 2021:

VISTA la legge della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*;

VISTO in particolare l'articolo 8 - *Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi* ed in particolare il comma 2, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega;

VISTO lo schema di decreto legislativo inviato alla Segreteria di questa Conferenza il 27 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. DAGL n. 12112, e trasmesso il 30 novembre 2020 alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 19622;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi il 14 dicembre 2020 e l'11 gennaio 2021;

VISTO il documento contenente le proposte emendative delle Regioni allo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenute all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza l'11 gennaio 2021 e diramate in pari data, con nota prot. DAR n. 521;

VISTO il documento di controdeduzioni alle osservazioni delle Regioni allo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per lo Sport alla Segreteria di questa Conferenza il 21 gennaio 2021 e diramato lo stesso giorno alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n.1232 (All.1);

PRESO ATTO che nella seduta di Conferenza Stato-Regioni del 21 gennaio 2021 il provvedimento è stato rinviato;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionata all'accoglimento delle richieste contenute in un documento (All.2) consegnato in seduta;
- Il Vice Ministro dell'Economia e delle finanze ha chiesto il riallineamento della relazione illustrativa e della relazione tecnica al nuovo testo dell'articolo 11;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport ha accolto in seduta le suddette richieste delle Regioni e del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante *Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Cons. Elisa Grande

Il Presidente

On. Francesco Boccia

TESTO TRASMESSO DAL MINISTERO	PROPOSTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (Nuovi inserimenti in grassetto; Eliminazioni: barrato in grassetto)	TESTO CON PROPOSTE EMENDATIVE ACCOLTE
<p>Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n. 191 del 16/08/2019).</p> <p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.</p>	<p>Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n. 191 del 16/08/2019).</p> <p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.</p>	<p>Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n. 191 del 16/08/2019).</p> <p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;</p> <p>Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;</p> <p>Visto l'articolo 8, comma 2, lettera a), b), c), d), e), della citata legge, recante i principi e i criteri</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;</p> <p>Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;</p> <p>Visto l'articolo 8, comma 2, lettera a), b), c), d), e), della citata legge, recante i principi e i criteri</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;</p> <p>Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;</p> <p>Visto l'articolo 8, comma 2, lettera a), b), c), d), e), della citata legge, recante i principi e i criteri</p>

<p>direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;</p> <p>Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del _____;</p> <p>Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p> <p>TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione)</p> <p>Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi,</p>	<p>direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;</p> <p>Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del _____;</p> <p>Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p> <p>TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione)</p> <p>Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi,</p>	<p>direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;</p> <p>Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del _____;</p> <p>Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p> <p>TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione)</p> <p>Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi,</p>
--	--	--

<p>detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
--	--	--

Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)
<p>1. Ai fini del presente decreto, si intende:</p> <p>a) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>b) Associazioni Benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;</p> <p>c) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;</p> <p>d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;</p> <p>e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;</p> <p>f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto, si intende:</p> <p>a) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>b) Associazioni Benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;</p> <p>c) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;</p> <p>d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;</p> <p>e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;</p> <p>f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto, si intende:</p> <p>a) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>b) Associazioni Benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;</p> <p>c) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;</p> <p>d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;</p> <p>e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;</p> <p>f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva</p>

<p>dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;</p> <p>g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative;</p>	<p>dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;</p> <p>g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;</p>	<p>dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;</p> <p>g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;</p>
<p>h) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>	<p>h) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>	<p>h) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>
<p>i) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;</p>	<p>i) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;</p>	<p>i) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;</p>
<p>l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;</p>	<p>l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport di qualsiasi natura tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;</p>	<p>l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;</p>

<p>m) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;</p> <p>n) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;</p> <p>o) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport;</p>	<p>m) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;</p> <p>n) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;</p> <p>o) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport;</p>	<p>m) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;</p> <p>n) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;</p> <p>o) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport;</p>
--	--	--



<p>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.</p> <p>2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	<p>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.</p> <p>2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p> <p>3-bis. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione, dallo Statuto di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano e dagli articoli 17 e 18 della Legge 11 marzo 1972, n. 118, recante "Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine", la Provincia autonoma di Bolzano tiene il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al presente decreto per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi</p>	<p>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.</p> <p>2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.</p> <p>2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p> <p>[La clausola di cedevolezza non è ammissibile per ragioni tecniche]</p>		

	<p>previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.</p> <p>3-ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione e dagli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si applicano, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p>	
<p>TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE)</p> <p>CAPO I - REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p>	<p>TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE)</p> <p>CAPO I - REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p>	<p>TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE)</p> <p>CAPO I - REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p>

8



<p>Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)</p> <p>1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro".</p> <p>2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.</p>	<p>Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)</p> <p>1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro" che viene tenuto in provincia di Bolzano dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis.</p> <p>2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.</p>	<p>Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)</p> <p>1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro".</p> <p>[Sulla richiesta secondo cui il registro statale dovrebbe essere tenuto dalle Regioni, ci si rimette alle valutazioni degli organi politici in sede di conferenza]</p> <p>2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.</p>
---	---	---



Art. 5 (Struttura del Registro)

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico

Art. 5 (Struttura del Registro)

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 5 (Struttura del Registro)

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

<p>Art. 6 (Iscrizione nel Registro)</p> <p>1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante.</p> <p>2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:</p> <p>a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;</p> <p>b) i dati anagrafici del legale rappresentante;</p> <p>c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;</p> <p>d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);</p> <p>e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;</p> <p>f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;</p> <p>g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);</p> <p>h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.</p>	<p>Art. 6 (Iscrizione nel Registro)</p> <p>1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport ovvero alla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.</p> <p>2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:</p> <p>a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;</p> <p>b) i dati anagrafici del legale rappresentante;</p> <p>c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;</p> <p>d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);</p> <p>e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;</p> <p>f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;</p> <p>g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);</p> <p>h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.</p>	<p>Art. 6 (Iscrizione nel Registro)</p> <p>1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante.</p> <p>2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:</p> <p>a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;</p> <p>b) i dati anagrafici del legale rappresentante;</p> <p>c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;</p> <p>d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);</p> <p>e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;</p> <p>f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;</p> <p>g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);</p> <p>h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.</p>
--	---	--

<p>3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:</p> <p>a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;</p> <p>b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;</p> <p>c) i verbali che modificano gli organi statutari;</p> <p>d) i verbali che modificano la sede legale.</p> <p>4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:</p> <p>a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;</p> <p>b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;</p> <p>c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.</p> <p>5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport</p>	<p>3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, direttamente attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:</p> <p>a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;</p> <p>b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;</p> <p>c) i verbali che modificano gli organi statutari;</p> <p>d) i verbali che modificano la sede legale.</p> <p>4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport ovvero la Provincia autonoma di Bolzano, verificata la sussistenza delle condizioni previste, accoglie la domanda e iscrive l'ente può:</p> <p>a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;</p> <p>b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;</p> <p>c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.</p> <p>4 bis. Entro il termine di cui al comma 4, il Dipartimento per lo sport ovvero la Provincia autonoma di Bolzano, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può altresì:</p> <p>a) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;</p> <p>b) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma</p>	<p>3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:</p> <p>a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;</p> <p>b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;</p> <p>c) i verbali che modificano gli organi statutari;</p> <p>d) i verbali che modificano la sede legale.</p> <p>4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:</p> <p>a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;</p> <p>b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;</p> <p>c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.</p>
---	--	---

<p>diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro</p>	<p>5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361</p> <p>5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport ovvero la Provincia autonoma di Bolzano diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.</p>	<p>5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.</p>
<p>Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)</p> <p>1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.</p> <p>Art. 8 (Certificati)</p> <p>1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.</p>	<p>Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)</p> <p>1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.</p> <p>Art. 8 (Certificati)</p> <p>1. Il Dipartimento per lo sport ovvero la Provincia autonoma di Bolzano rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.</p>	<p>Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)</p> <p>1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.</p> <p>Art. 8 (Certificati)</p> <p>1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.</p>

<p>Art. 9 (Cancellazione)</p> <p>1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.</p>	<p>Art. 9 (Cancellazione)</p> <p>1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.</p>	<p>Art. 9 (Cancellazione)</p> <p>1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.</p>
<p>Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati)</p> <p>1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p> <p>2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.</p>	<p>Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati)</p> <p>1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p> <p>2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.</p>	<p>Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati)</p> <p>1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p> <p>2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.</p>


14

Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro **che trova applicazione anche in Provincia autonoma di Bolzano.**
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport **ovvero la Provincia autonoma di Bolzano** provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 11 (Funzionamento del Registro e tutela delle minoranze linguistiche)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
3. **Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia Autonoma di Bolzano sono definite le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della Provincia.**

[Norma concordata con la Provincia di Bolzano]

<p>Art. 12 (Trasmigrazione)</p> <p>1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le Società e Associazioni Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.</p>	<p>Art. 12 (Trasmigrazione)</p> <p>1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le Società e Associazioni Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.</p>	<p>Art. 12 (Trasmigrazione)</p> <p>1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le Società e Associazioni Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.</p>
<p>Art. 13 (Gestione del Registro)</p> <p>1. Per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della Sport e Salute S.p.A., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>	<p>Art. 13 (Gestione del Registro)</p> <p>1. Per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della Sport e Salute S.p.A., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>	<p>Art. 13 (Gestione del Registro)</p> <p>1. Per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della Sport e Salute S.p.A., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>
<p>CAPO II - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE</p>	<p>CAPO II - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE</p>	<p>CAPO II - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE</p>



<p>Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica)</p> <p>1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.</p>	<p>Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica)</p> <p>1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.</p> <p>2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.</p>	<p>Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica)</p> <p>1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.</p> <p>2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.</p>
---	---	---

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.


<p>Art. 15 (Certificati)</p> <p>1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.</p>	<p>Art. 15 (Certificati)</p> <p>1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.</p>	<p>Art. 15 (Certificati)</p> <p>1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.</p>
<p>TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere)</p>	<p>TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere)</p>	<p>TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere)</p>

18



<p>adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate.</p>	<p>adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate.</p>	<p>adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate.</p>
<p>4. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.</p>	<p>4. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.</p>	<p>4. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.</p>
<p>5. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-ocies del codice penale.</p>	<p>5. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-ocies del codice penale.</p>	<p>5. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-ocies del codice penale.</p>
<p>6. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.</p>	<p>6. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.</p>	<p>6. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.</p>
<p><u>Al comma 3 sarebbe opportuno individuare una sanzione disciplinare che le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite devono necessariamente adottare quale minimo</u></p>		

20



	<p><u>editale in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2.</u></p>	
<p>TITOLO IV – Disposizioni finali</p> <p>Art. 17 (Abrogazioni)</p> <p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;</p>	<p>TITOLO IV – Disposizioni finali</p> <p>Art. 17 (Abrogazioni)</p> <p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;</p>	<p>TITOLO IV – Disposizioni finali</p> <p>Art. 17 (Abrogazioni)</p> <p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;</p>
<p>Art. 18 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Art. 18 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Art. 18 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/11/SR2/C6

25 gennaio 2021
All 2
E

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI
SPORTIVI**

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- **salvaguardia competenze delle Regioni** (questione clausola di cedevolezza): all'art. 3, sostituire il comma 2, con il seguente: *“Le regioni esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze ai sensi dei commi 3, 4 e 6 dell'art 117 Cost., nel rispetto dei principi contenuti nella Legge delega e nel presente decreto”*;
- **registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**: inserire, dopo il comma 3 dell'articolo 11, il seguente: *“4. Le regioni e le province autonome possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione dello stesso tramite accordo con il Dipartimento dello sport”*

Roma, 25 gennaio 2021